

DECRETO DELL'ASSESSORE DELLA DIFESA
DELL'AMBIENTE 7 novembre 2011, n. 29

Integrazioni Calendario venatorio 2011/12.

L'Assessore

Visto lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Vista la legge regionale 7/1/1977, n.1 art.14;

Vista la legge regionale 29 luglio 1998, n° 23 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna" e successive modifiche e integrazioni;

Visto il proprio decreto n. 14 del 11.07.2011 relativo all'adozione del calendario venatorio per la stagione 2011/12;

Vista la deliberazione n°03/01 adottata dal Comitato Regionale Faunistico nella seduta del 7 novembre 2011 con la quale sono state adottate delle integrazioni al Calendario Venatorio 2011/12;

Decreta

Art. 1

All'articolo 8, del DADA n. 14 del 11.07.2011, dopo il paragrafo relativo agli anatidi sono aggiunti i seguenti due paragrafi:

- beccaccia: 3 capi giornalieri e 20 capi stagionali;
- allodola: 10 capi giornalieri e 50 capi stagionali.

Art. 2

All'articolo 11 del DADA n. 14 del 11.07.2011 "è sempre vietato" è aggiunto il seguente paragrafo:

- la caccia alla posta alla beccaccia.

Art. 3

Sono fatte salve tutte le altre disposizioni contenute nel DADA n. 14 del 11.07.2011.

Art. 4

Il presente decreto entra in vigore a partire dalla data di pubblicazione sul BURAS.

Oppi

DECRETO DELL'ASSESSORE DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE del 12 ottobre 2011, n. 41

Istituzione del tavolo tecnico permanente volto a razionalizzare l'attività connessa alla gestione del nuovo processo di invalidità civile ai sensi della legge 3 agosto 2009 n. 102 e a concordare apposite linee guida operative a livello regionale da diffondere alle strutture interessate ed a tutti i soggetti istituzionalmente coinvolti.

L'Assessore

Visto lo Statuto Speciale della Sardegna e le relative norme di attuazione;

Vista la Legge Regionale n. 31/1998;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 20/7 del 26.04.2011, avente per oggetto "Approvazione della bozza di convenzione tra la Regione Autonoma della

Sardegna e l'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale in attuazione dell'Accordo quadro, di cui all'art. 20 decreto legge n. 78 del 2009 convertito in legge 3 agosto 2009 n. 102 tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e le Regioni per l'affidamento all'Inps delle funzioni concessori e nei procedimenti di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità";

Considerato che l'art. 5 della convenzione approvata con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 20/7 del 26.04.2011 prevede l'istituzione di un tavolo tecnico permanente volto a razionalizzare l'attività connessa alla gestione del nuovo processo di invalidità civile ai sensi della legge 3 agosto 2009 n. 102, e a concordare apposite linee guida operative a livello regionale da diffondere alle strutture interessate e a tutti i soggetti istituzionalmente coinvolti;

Valutata l'opportunità di procedere alla costituzione del tavolo tecnico al fine di procedere all'individuazione di soluzioni e alla formulazione di proposte in merito alla gestione del nuovo processo di invalidità civile

Decreta

Art. 1

E' costituito il tavolo tecnico permanente volto a razionalizzare l'attività connessa alla gestione del nuovo processo di invalidità civile ai sensi della legge 3 agosto 2009 n. 102, e a concordare apposite linee guida operative a livello regionale da diffondere alle strutture interessate ed a tutti i soggetti istituzionalmente coinvolti, che risulta così composto:

- un rappresentante della Direzione generale delle Politiche Sociali;
- un rappresentante della Direzione generale della Sanità;
- un rappresentante della Direzione regionale dell'Inps;
- un rappresentante del Comitato Regionale dell'Inps;
- un rappresentante dell'ANMIC;
- un rappresentante dei Patronati;
- un rappresentante delle Associazioni più rappresentative in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità;
- un rappresentante delle Aziende Sanitarie Locali;
- un rappresentante dei medici Presidenti di commissione.
- un rappresentante dell'Ordine dei medici.

Art. 2

La partecipazione alle riunioni del tavolo tecnico non comporta oneri a carico del bilancio regionale; i rimborsi per le spese di viaggio e missione sono a carico delle amministrazioni di appartenenza.

Art. 3

La Direzione generale delle Politiche Sociali assicura il supporto organizzativo ed operativo necessario per il regolare svolgimento dei lavori.

Art. 4